

#### IN RIFERIMENTO

a quanto previsto dalla Direttiva n.1/2020 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del Decreto Legge 6 del 2020;

#### CONSIDERATO

che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, e che pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico;

che in ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro è tenuto a collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

#### la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI (di seguito e per brevità “FNCF”)

avente sede in Roma, Piazza San Bernardo 106, nella persona del Presidente nonché datore di lavoro dell’ente, anche al fine di garantire la salute del proprio personale dipendente così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e stante la situazione attuale conosciuta dell’emergenza,

#### DETERMINA

di adottare le **seguenti indicazioni operative per i dipendenti ed i componenti della FNCF e per tutti coloro che hanno accesso a vario titolo alla sede della FNCF**. Tali indicazioni saranno portate a conoscenza a mezzo sito internet [www.chimicifisici.it](http://www.chimicifisici.it) e comunicazione formale alle parti interessate.

La FNCF, ente pubblico non economico ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle iniziative già adottate per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 (c.d. nuovo Coronavirus) e delle misure già assunte, su indicazione delle autorità sanitarie competenti per la gestione delle eventuali emergenze, ritiene, in ragione della recente evoluzione della situazione, di mettere in atto misure precauzionali di prevenzione e protezione all’interno della sede.

#### **1. Accesso alla sede**

La FNCF, continua ad assicurare in via ordinaria e per quanto di propria competenza, la normale apertura degli uffici ed il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.

Fermo restando quanto previsto in attuazione del D.P.C.M. 1° marzo 2020 e di eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, **coloro che, a diverso titolo, operano presso la FNCF, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo 1, comma 1 del citato D.P.C.M. o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare immediatamente formalmente a**

**mezzo pec** tale circostanza alla FNCF, per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare il significato di “**contatto stretto ad alto rischio**”, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali<sup>1</sup>)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

In particolare, per **garantire la prevenzione dell’eventuale diffusione del virus**, i destinatari delle presenti indicazioni operative che abbiano sintomi che possano essere, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie competenti, indicativi di possibile infezione (febbre, mal di gola, tosse, rinorrea, difficoltà respiratorie, sintomatologia simil-influenzale) sono invitati ad **evitare di accedere alla sede della FNCF**. Gli stessi interessati, seguendo i protocolli che sono stati indicati dalle autorità sanitarie competenti, dovranno rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale dell'emergenza (112), o ancora, per esigenze informative, al numero verde (1500) del Ministero della Salute.

---

<sup>1</sup> *European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020, disponibile all’indirizzo <https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov> -*

Sempre in applicazione del principio di massima cautela, **sono invitati ad evitare di accedere alla sede della FNCF, anche in assenza dei predetti sintomi:**

- coloro che, dal 1 febbraio 2020, siano transitati e abbiano sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; ai sensi del citato DPCM (art. 2), i predetti soggetti sono tenuti a comunicare tale circostanza alla propria amministrazione e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- coloro che, dal 1 febbraio 2020, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute; anche i predetti soggetti sono tenuti a comunicare tale circostanza alla propria amministrazione e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente

## **2. Attività dell'ente**

La FNCF nell'intento di dar seguito alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Direttiva 1/2020 si è attivata, qualora la situazione lo richieda, per adottare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (smart working), anche in considerazione del fatto che i propri dipendenti si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.

La FNCF ha previsto la limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile e strettamente necessario, saranno valutate opzioni di front office con eventuale utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie e rispetto "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti). Per tale motivo si è provveduto a mettere a disposizione, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, maschere facciali filtranti di categoria FFP2, marcate CE in conformità alla EN 149.

Per quanto concerne le riunioni e sedute consiliari dei membri della FNCF, gli incontri con le parti interessate, le presenze istituzionali e le missioni ritenute indispensabili per l'attività professionale e il funzionamento dell'Ente, per quanto possibile, la FNCF promuove e privilegia le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa prevede il rispetto del "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).

Per quanto riguarda iniziative ed eventi aggregativi di qualsiasi natura, come ogni altra forma di riunione e attività formativa, per quanto possibile, si privilegeranno le modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica un adeguato distanziamento come misura precauzionale.

**A livello generale la FNCF si attiene alle indicazioni delle autorità competenti in relazione alla eventuale necessità di sospensione dell'attività lavorativa e/o interdizione al lavoro e/o adozioni di ulteriori o diverse misure necessarie. Il presente documento è pertanto soggetto ad aggiornamento.**

### **3. Informazione e misure precauzionali**

La FNCF ha provveduto ad informare tutto il personale dipendente ed i componenti della FNCF mediante:

- diffusione di opuscolo informativo dedicato
- affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici del “decalogo” del Ministero della Salute. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” pubblicate dal Ministero della Salute.

In particolare sono state evidenziate le raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute, di seguito riportate:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani
- coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- i prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- in caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il medico di famiglia e seguire le sue indicazioni.

Per quanto concerne le ulteriori misure di prevenzione ed informazioni adottate, la Federazione, pur non essendo un Ufficio aperto al Pubblico, ha provveduto a rendere disponibile nei propri locali strumenti per l'igiene e la pulizia della cute, quali, ad esempio, disinfettanti per la detersione delle mani, salviettine asciugamano monouso, prodotti per la disinfezione delle postazioni di lavoro.

La FNCF ha altresì adottato le seguenti misure precauzionali:

- obbligo di lavarsi le mani all'ingresso alla sede del lavoro per il personale dipendente e i componenti della FNCF, prima di accedere alle postazioni di lavoro;
- evitare le strette di mano;
- dotazione di dispenser distributore di igienizzante per le mani all'ingresso della sede di lavoro con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani in ingresso (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- dotazione di disinfettanti per superfici e panni di carta usa e getta, per le postazioni destinate ad accogliere utenti esterni;

- richiesta di disinfezione dei locali
- controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori e/o parti interessate), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori ed i componenti della FNCF;
- allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus ed interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione;
- allontanamento immediato dalla sede di qualunque persona manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus ed interdizione per lo stesso fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

La FNCF provvede -in relazione anche alle indicazioni delle autorità competenti- ad un'attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio come individuate dalla normativa. A titolo precauzionale vengono considerate nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione precisa di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha provveduto, con nota prot. 219/20/fncf/fta, del 24 febbraio 2020, ad inviare una circolare informativa sull'argomento a tutti gli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici.

#### **4. Pubblicazione**

La FNCF provvede a pubblicare nel proprio sito internet: [www.chimicifisici.it](http://www.chimicifisici.it) il presente documento e le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire pubblicati nel sito del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> e dell'ISS <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus>.

Le suddette indicazioni operative vengono comunicate al Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della Direttiva 1/2020, le stesse si riferiscono allo stato attuale e sono suscettibili di modifiche e di integrazioni in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Roma, 02.03.2020

*Il Presidente*  
*Dott. Chim. Nausicaa Orlandi*

